

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1858

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUTTITTA, PREZIOSI OLINDO, CASALINUOVO, BONINO, LUCIFERO,  
LAURO ACHILLE, BARDANZELLU, CANTALUPO, DANIELE, DEGLI OCCHI,  
RIVERA, CHIAROLANZA, DI LUZIO**

*Presentata il 18 dicembre 1959*

### Nuovo trattamento economico degli ufficiali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — È norma costituzionale e di comune accezione che il lavoro umano deve essere retribuito in relazione alla quantità nonché alla importanza della funzione ed alle responsabilità che vi sono connesse. Se il criterio è semplice, difficile però ne è la valutazione pratica, specialmente quando si tratta di una particolare categoria quale è quella degli ufficiali delle Forze armate i quali hanno veste, funzioni, doveri disciplinari che si estendono alla loro vita privata, onerosi obblighi di servizio, responsabilità e limitazione di libertà politica, che non si riscontrano nei dipendenti civili dello Stato.

Diverse sono anche, e del tutto particolari, le leggi che regolano la loro carriera rispetto a quelle dei dipendenti civili.

Queste difficoltà di valutazione possono spiegare, soltanto in parte, le gravi sperequazioni oggi esistenti nel campo delle retribuzioni dei militari rispetto a quelle dei civili che svolgono loro funzioni in campo amministrativo. Altre cause vi hanno concorso e, prima fra tutte, la energica azione sindacale che hanno potuto svolgere i dipendenti statali civili, magistrati compresi, a tutela dei loro giusti diritti di lavoro.

Attraverso queste azioni, essi sono riusciti ad ottenere una giusta remunerazione oltre che notevoli vantaggi di carriera.

Gli ufficiali, invece, non avendo potuto avvantaggiarsi di alcun appoggio sindacale, sia per costrizione disciplinare, sia per quell'alto senso di responsabilità e di dignità morale che li distingue, non hanno potuto seguire, l'ascesa economica delle altre categorie, rimanendo perciò in uno stato di inferiorità assolutamente inaccettabile, tanto esso appare umiliante.

L'inizio dello scadimento della loro posizione gerarchica economica, si ebbe nel primo dopo guerra, con la emanazione del regio decreto n. 2395 del 1923 allorché, volendo parificare le carriere di tutti i dipendenti statali, si operò una vera e propria declassazione degli ufficiali rispetto all'ordine gerarchico preesistente.

Infatti, i gradi militari discesero di due posti rispetto a quelli della magistratura perché il generale di Corpo d'armata, già parificato al primo presidente della Corte di cassazione, scese al livello del Presidente di sezione della Corte di cassazione e di un posto rispetto a quelli dei funzionari amministrativi perché il colonnello, già parificato

al direttore generale amministrativo, fu posto al livello dell'ispettore generale ed è sceso ora sul piano del direttore di divisione con la emanazione della legge delegata del 1956. Questa legge che, per le finalità proposte, avrebbe dovuto conseguire una sistemazione retributiva giusta ed equilibrata di tutti i funzionari civili e militari dello Stato, ha relegato invece gli ufficiali delle Forze armate ai margini della gerarchia amministrativa, con loro grave danno economico e morale.

Infatti, la legge delegata, oltre che deludere la loro giustificata aspettativa di provvidenze riparatrici, ha segnato un ulteriore regresso rispetto alla posizione degli altri funzionari statali.

Fu durante la fase di elaborazione di questa legge che le categorie sindacalmente forti prevalsero, facendo accettare, con energiche pressioni, i loro postulati e le loro rivendicazioni.

Di contro, gli ufficiali non ebbero alcun modo, in questa delicata fase di preparazione della legge delegata, di fare sentire la loro voce o di esporre i propri desiderata, né si effettuò da parte della Autorità competente che avrebbe dovuto tutelarli (il Ministero della difesa) alcun efficace e tempestivo intervento in loro favore.

È venuta così a determinarsi nel campo comparativo delle retribuzioni dei dipendenti statali, una situazione di inferiorità incredibile a loro danno.

Per farsi un'idea concreta di ciò basta ricordare che: il colonnello (e gradi equivalenti) cui è affidato il comando di un reggimento, di un incrociatore da battaglia o di uno stormo di aerei, mentre con l'ordinamento delle carriere del 1923 era equiparato al giudice di tribunale di 1<sup>a</sup> classe, oggi, per effetto della legge delegata è sceso quasi sullo stesso piano economico dell'aggiunto giudiziario il quale raggiunge questo grado dopo appena due o tre anni dalla sua immissione nei ruoli della Magistratura. Si noti a questo proposito che il colonnello raggiunge il proprio grado dopo circa trentanni di carriera e che soltanto il dieci per cento circa degli ufficiali può raggiungere tale grado.

Era sullo stesso piano economico del preside di 1<sup>a</sup> categoria, ed è sceso ora su quello dell'ispettore scolastico il quale, con l'ordinamento del 1923 era parificato al grado di capitano!

Il tenente colonnello, che si trovava sullo stesso piano del preside di 2<sup>a</sup> categoria, è sceso ora sullo stesso piano del direttore didattico,

già parificato al grado di tenente con l'ordinamento del 1923.

Gli esempi ora citati, che si potrebbero moltiplicare facendo il raffronto per altri gradi e per altre categorie di dipendenti civili, mettono in piena evidenza le ingiuste sperequazioni economiche che sono state poste in essere con la legge delegata a danno degli ufficiali delle Forze armate, ma è pur necessario qualche cenno nei riguardi della loro carriera.

L'avanzamento degli ufficiali è regolato da una dura legge che, dolorosamente, li costringe, nel 90 per cento dei casi, a lasciare il servizio, anche se meritevole di promozione, all'età media di 54 anni. Ciò significa che gli ufficiali rimangono in servizio, in media, 12 anni il meno dei funzionari civili e perciò la durata della loro vita produttiva e redditizia viene ad essere ridotta di circa un terzo.

È bensì vero che le leggi in vigore prevedono per gli ufficiali la corresponsione della indennità di posizione ausiliaria e della indennità speciale di riserva ma queste, per la loro scarsa entità, sono assai lontane dal compensare la penosa e rilevante decurtazione degli emolumenti cui l'ufficiale è soggetto dal giorno della sua cessazione dal servizio.

Vi è poi un'altra considerazione importante da fare: la minore durata di permanenza in servizio dell'ufficiale che si riperdute automaticamente in senso negativo nell'ammontare della pensione e della indennità di buonuscita, a causa del ridotto numero di scatti biennali di stipendio che egli può raggiungere. Da un calcolo approssimato, risulta che il trattamento di pensione di un tenente colonnello che lascia il servizio a 54 anni, è inferiore del 12 per cento circa rispetto a quello del civile di pari grado il quale lascia il servizio a 65 anni di età.

Onorevoli colleghi! Sarebbe irragionevole credere che il perpetuarsi di tale mortificante stato di cose non abbia influito negativamente sulle condizioni morali degli ufficiali che si vedono ingiustamente trascurati, danneggiati e dimenticati.

Essi non possono non scorgere il diminuire del loro prestigio in conseguenza delle ristrettezze economiche in cui versano, e che li costringono ad estraniarsi da quelle manifestazioni esteriori di vita civile della media borghesia, da cui, in passato, erano tenuti nella migliore considerazione.

A dimostrazione di ciò, sta l'esodo degli elementi migliori, allorché si offrano loro più dignitosa considerazione ed una più conveniente remunerazione nella vita civile, e la

scarsa affluenza di giovani nei concorsi per l'ammissione alle Accademie militari di reclutamento ufficiali.

Poiché la situazione che si è venuta a creare, oltre che offendere un principio basilare di giustizia amministrativa, può avere ripercussione assai negative sulla efficienza dei quadri delle nostre Forze armate, riteniamo essere necessario che vi si ponga rimedio.

A ciò vuol provvedere la presente proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione.

Con essa si rivalutano gli stipendi degli ufficiali adeguandoli, in parte a quelli percepiti dai magistrati, partendo dal principio che sia giusto ed opportuno mettere sullo stesso piano di importanza e di responsabilità, il primo presidente della Corte di cassazione ed il capo di stato maggiore della Difesa.

Rispetto ai magistrati, gli ufficiali rimangono pur sempre in condizione di palese inferiorità derivante da una carriera fortemente differenziata, sia nella durata della permanenza in servizio, sia nel sistema delle selezioni per le promozioni, sia, infine, per le proporzioni dei posti in organico nei gradi elevati che sono dell'1 per cento circa per i gradi di generale, e del 30 per cento circa per i corrispondenti gradi della Magistratura.

La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione vuole essere anche un doveroso atto di riconoscimento all'opera assidua, tenace, intelligente, appassionata che gli ufficiali spiegano, con profonda dedizione, per il potenziamento delle nostre Forze armate, presidio della libertà e della indipendenza nazionale.

Confidiamo perciò che vorrete confortarla con il vostro suffragio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli effetti del trattamento economico e di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica il cui stato giuridico è regolato dalla legge 11 aprile 1954, n. 113, non si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19.

### ART. 2.

Gli stipendi degli ufficiali di cui all'articolo precedente sono quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

### ART. 3.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge è soppressa l'indennità militare concessa agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a norma dell'articolo 5 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.

### ART. 4.

La pensione ordinaria spettante agli ufficiali di cui al precedente articolo 1 che abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo è pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio

interamente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo, la pensione è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti sopra indicati a 40 anni di servizio.

## ART. 5.

È considerato utile agli effetti della pensione e da aggiungere perciò a quello del servizio attivo, il periodo trascorso dall'ufficiale in ausiliaria fino a raggiungere un massimo complessivo pensionabile di anni 40.

## ART. 6.

Allo scadere del periodo di ausiliaria, si farà luogo alla riliquidazione della pensione dell'ufficiale collocato in tale posizione, sulla base degli anni maturati in servizio ed in ausiliaria, fino ad un massimo di 40, e dello stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti dal pari grado ed anzianità in servizio, all'atto in cui si effettua tale riliquidazione.

## ART. 7.

Il trattamento di pensione derivante dall'applicazione della presente legge è esteso agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comunque cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché ai familiari aventi diritto, con effetto dalla data in cui essa entrerà in vigore. La liquidazione è compiuta d'ufficio dalle Amministrazioni competenti.

## ART. 8.

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, il maresciallo d'Italia ed i comandanti di armata sono parificati rispettivamente al Capo di stato maggiore della Difesa, ed ai capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

## ART. 9.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 10.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 113.

## ART. 11.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recata dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo, ed, in mancanza, ponendolo a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## ART. 12.

La presente legge entra in vigore dal 15 aprile 1960.

TABELLA A.

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO PER GLI UFFICIALI  
DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

	STIPENDI ANNUI LORDI				
	Iniziale	Al 1° aumento biennale	Al 2° aumento biennale	Al 3° aumento biennale	Al 4° aumento biennale
Capo di stato maggiore della Difesa. . .	5.900.000	—	—	—	—
Capo di stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica. . .	4.900.000	—	—	—	—
Generale di Corpo d'Armata (ed equi- valenti) . . . . .	4.500.000	4.600.000	4.700.000	—	—
Generale di divisione (ed equivalenti).	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	—
Generale di brigata (ed equivalenti). . .	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	—
Colonnello (ed equivalenti) . . . . .	2.700.000	2.780.000	2.860.000	2.940.000	3.020.000
Tenente colonnello (ed equivalenti). . .	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000	2.240.000
Maggiore (ed equivalenti). . . . .	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
Capitano (ed equivalenti). . . . .	1.500.000	1.540.000	1.580.000	1.620.000	1.660.000
Tenente (ed equivalenti) . . . . .	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
Sottotenenti (ed equivalenti) . . . . .	1.000.000	—	—	—	—